

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 30 NOVEMBRE 1976 <sup>1</sup>

**Jozef de Wolf**  
**contro Harry Cox B.V.**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale**  
**proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi)**

Causa 42-76

Massime

*Convenzione del 27 settembre 1968 — Pronunzia giudiziaria ottenuta in uno Stato membro — Possibilità di esecuzione in un altro Stato contraente in forza dell'art. 31 della convenzione — Causa avente lo stesso oggetto e fra le stesse parti promossa dinanzi ad un giudice del secondo Stato — Divieto — Spese di causa*  
(*Convenzione del 27 settembre 1968, art. 31*)

La convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, osta a che una parte processuale, ottenuta in uno Stato contraente una decisione giudiziaria favorevole che può essere munita della formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della convenzione in un altro Stato membro, chieda ad un giudice di quest'ultimo di pronun-

ciare nei confronti della controparte una sentenza di condanna identica a quella emessa nel primo Stato. Queste considerazioni conservano tutto il loro valore anche se in qualche caso, a norma delle leggi nazionali da applicarsi, il procedimento di cui agli artt. 31 e segg. della convenzione potrebbe rivelarsi più oneroso di una nuova causa.

Nel procedimento 42-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma degli artt. 2 e 3 del protocollo 3 giugno 1971 (GU 2 agosto 1975, n. L 204, pag. 28) relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 31 dicembre 1972, n. L 299, pag. 32), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi investito d'un ricorso per cassazione presentato dal procuratore generale presso lo Hoge Raad contro la sentenza pronunciata dal Kantonrechter di Boxmeer nella causa fra

<sup>1</sup> — Lingua processuale: l'olandese.

JOZEF DE WOLF, residente in Turnhout (Belgio)

e

SOCIETÀ HARRY COX B.V., con sede in Boxmeer (Paesi Bassi)

domanda vertente sull'interpretazione della suddetta convenzione, ed in particolare del suo art. 31,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Il procedimento di rinvio e le osservazioni scritte — presentate in forza del combinato disposto dell'art. 5 del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE — si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. In data 28 maggio 1974 il giudice di pace del primo cantone di Turnhout con-

dannava la società Harry Cox B.V. (in prosieguo: la Cox), non costituitasi in giudizio, a versare al sig. De Wolf la somma di 23,30 fiorini olandesi, risultanti da una fattura del 24 aprile 1973, nonché le spese della messa in mora per atto dell'ufficiale giudiziario, 500 franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni in misura forfettaria, gli interessi legali sulle predette somme ed infine 913 franchi belgi di spese processuali.

Non avendo la Cox ottemperato alla sentenza, il De Wolf adiva il Kantonrechter ( Pretore) di Boxmeer cui chiedeva di condannare la Cox al pagamento delle somme sopra indicate.

L'8 luglio 1975 il Kantonrechter accoglieva la domanda sulla base delle seguenti disposizioni della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la convenzione):

*Art. 26, 1° comma*

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

*Art. 31*

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, dalla formula esecutiva.

In particolare, il Kantonrechter osservava che:

- in forza degli articoli succitati la sentenza belga andava riconosciuta nei Paesi Bassi «senza che (fosse) necessario il ricorso ad alcun procedimento» (cfr. art. 26);
- nondimeno, secondo la legislazione olandese, l'apposizione della formula esecutiva richiedeva un procedimento che, nel caso di specie, importando una spesa di almeno 340 fiorini, sarebbe risultato più oneroso della presentazione d'una domanda giudiziale avente lo stesso oggetto, di modo che le parti avevano interesse a seguire questa seconda via.

Il procuratore generale presso lo Hoge Raad impugnava allora dinanzi a tale collegio la sentenza del Kantonrechter di Boxmeer, sostenendo che essa violava l'art. 31 della convenzione, per non dire l'intera convenzione, in forza della quale la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, dato che al De Wolf era riconosciuta nella fattispecie una sola possibilità: chiedere che la sentenza belga fosse munita della formula esecutiva:

2. A — In data 7 maggio 1976, lo Hoge Raad ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione:

Se l'art. 31 della convenzione . . . , in correlazione o meno ad altre disposizioni, non consenta all'attore, in cui favore è stata pronunciata una sentenza in uno Stato contraente, che può aver esecuzione in un altro Stato contraente previa apposizione della formula esecutiva a norma dell'art. 31 della convenzione, invece di ricorrere a questo mezzo, di chiedere ad un giudice di un altro Stato contraente una nuova condanna, a norma dell'art. 26 della convenzione, sugli stessi punti già trattati dal primo giudice, a condizione che il giudice, per effetto delle disposizioni della convenzione, sia competente a conoscere della controversia.

Nella motivazione del provvedimento di rinvio si legge:

«L'importanza della questione si rileva particolarmente nei casi in cui l'attore rivendica diritti su importi di scarsa rilevanza, che in Olanda — qualora non superino i 1 500 fiorini — possono venir rivendicati in giudizio senza patrocinio d'avvocato dinanzi al Kantonrechter. Si aggiunga che per gli importi inferiori ai 500 fiorini non è ammesso appello. Sono questi dei fattori d'economia che non sussistono se si deve chiedere la formula esecutiva a norma della convenzione».

B — Il provvedimento di rinvio è pervenuto alla cancelleria della Corte il 14 maggio 1976.

In conformità al combinato disposto dell'art. 5, n. 1, del protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione e dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte il Governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di

passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Il *governo della Repubblica federale di Germania* espone, in particolare, quanto segue:

A — Gli artt. 31 e segg. della convenzione si propongono anzitutto di far sì che le sentenze pronunciate in altri Stati contraenti possano essere dichiarate esecutive in uno Stato contraente mediante un procedimento semplice ed efficace e nel modo più favorevole per chi chiede l'esecuzione.

Dall'art. 33, n. 1, della convenzione, nel quale si legge che «le modalità del deposito dell'istanza» — vale a dire dell'istanza volta ad ottenere l'apposizione della formula esecutiva (art. 31) — «sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto», si evince che la convenzione ha lasciato al diritto nazionale la soluzione delle questioni da essa non regolate. Con ciò si spiega che la procedura di delibazione non sia stata uniformemente semplificata in tutti gli Stati contraenti, in particolare sotto l'aspetto delle spese. Ad esempio, la legge tedesca d'esecuzione della convenzione consente all'interessato d'agire senza patrocinio d'avvocato, contrariamente a quanto disposto dalla maggioranza almeno delle legislazioni degli altri Stati contraenti. Ci si può chiedere se il mantenimento di disposizioni così onerose sia interamente compatibile con l'art. 220 del trattato e con lo spirito della convenzione, particolarmente quando, come avviene nel caso di specie, esse rendono il procedimento semplificato previsto dalla convenzione più costoso di un procedimento giudiziario normale.

B — Fatta astrazione dalle considerazioni di cui sopra, gli argomenti pro e contro una soluzione affermativa della questione che lo Hoge Raad ha sottoposto alla Corte sono i seguenti:

a) La tesi secondo cui il procedimento contemplato dall'art. 31 della convenzione avrebbe carattere può fondarsi sulle seguenti considerazioni:

- 1° Se si accogliesse la predetta tesi, ai titoli esecutivi stranieri sarebbe data esecuzione uniforme in tutta la sfera d'applicazione della convenzione. Quest'ultima troverebbe dunque applicazione in tutti i settori della delibazione, per esempio nella misura in cui protegge il debitore contro l'esecuzione definitiva d'una sentenza straniera non ancora passata in giudicato, limita l'esecuzione delle sentenze straniere che infliggono ammende, permette un'esecuzione parziale dei titoli stranieri, assicura l'uniformità dei motivi per cui si può rifiutare il riconoscimento d'una sentenza straniera ed infine consente al debitore di proporre appello contro il provvedimento giudiziario che rende esecutiva la sentenza straniera.
- 2° Il procedimento d'esecuzione ne sarebbe semplificato ed accelerato, dal momento che i creditori non avrebbero più motivo di domandarsi se esistono altre vie oltre il procedimento contemplato dalla convenzione.
- 3° Contrariamente ad altri accordi internazionali dello stesso tipo, la convenzione non contiene alcuna norma che consenta espressamente al creditore di seguire un'altra via per ottenere soddisfazione.
- 4° In ogni caso, tocca a ciascuno Stato contraente far sì che il procedimento di cui all'art. 31 risulti sempre il più semplice, il meno oneroso ed il più efficace.

b) In favore della tesi secondo cui la convenzione non impedirebbe al creditore di esperire una nuova azione in base al diritto nazionale, come è avvenuto nel caso di specie, si possono addurre i seguenti argomenti:

- 1° L'applicazione del diritto nazionale non è esclusa se non nella misura in cui tale esclusione risulta espressamente dal testo della convenzione. Ora, quest'ultima impone agli Stati

contraenti soltanto l'obbligo di mettere a disposizione delle parti il procedimento di delibazione contemplato dagli artt. 31 e segg., e non già l'obbligo di escludere qualsiasi altra possibilità d'ottenere la soddisfazione di crediti per i quali esiste un titolo estero.

Ciò sembra indirettamente confermato dall'art. 26, 2° comma, primo periodo, della convenzione, disposizione secondo cui la parte interessata «può» ricorrere al procedimento contemplato dalla convenzione per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera. È dunque lecito al legislatore nazionale mettere a disposizione degli interessati altri mezzi che conducano al medesimo risultato.

2° In generale, una convenzione internazionale non va necessariamente interpretata nel senso che gli interessati siano tenuti a fondare soltanto su di essa le proprie pretese, escludendo qualsiasi altra base giuridica anche più favorevole. La soluzione contraria potrebbe essere accolta solo ove si dovesse riconoscere una precedenza assoluta all'uniformazione voluta dagli autori della convenzione. In realtà non è così, giacché l'obiettivo della convenzione è quello di garantire «la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie» (art. 220 del trattato CEE). Quindi, se esiste un procedimento nazionale meno costoso di quello instaurato dall'art. 31, gli Stati contraenti non hanno alcun motivo di imporre agli interessati l'utilizzazione di quest'ultimo. Concedendo al diritto nazionale la possibilità di integrare le norme della convenzione, in conformità allo spirito della stessa, di fronte a certe ipotesi non considerate dai suoi autori, si otterrebbe una flessibilità d'applicazione che non sembra giusto, nell'interesse degli amministratori, escludere a priori.

3° Non si può opporre alla tesi di cui s'è detto la circostanza che una seconda azione principale sarebbe comunque

possibile solo in quei casi in cui la convenzione ammette, sul piano generale, la competenza del giudice investito della causa, di modo che la suddetta tesi condurrebbe a risultati «fortuiti». In realtà, poiché l'esecuzione ha normalmente luogo presso il domicilio della parte soccombente, si applicherebbe, nella maggioranza dei casi, l'art. 2 della convenzione secondo cui, in linea di principio, «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute ... davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

Per di più, l'art. 21 della convenzione impedisce in ogni caso di agire nuovamente in giudizio prima che la causa intentata in un altro Stato si sia chiusa con una sentenza passata in giudicato. Gli interessi del debitore appaiono dunque sufficientemente tutelati.

Infine, nulla s'opponesse a che, nell'ambito stesso d'una seconda azione principale, si applichino le regole generali della convenzione nonché le sue disposizioni relative al riconoscimento delle sentenze straniere.

C — In definitiva, per poter rispondere allo Hoge Raad occorre prima accertare se l'art. 220 del trattato e la convenzione, considerata nel suo insieme, obblighino gli Stati membri a fare in modo che il procedimento di cui all'art. 31 della convenzione risulti il più semplice, il più efficace ed il meno oneroso. In mancanza d'un simile obbligo, gli argomenti addotti in appoggio della tesi pluralistica avrebbero più peso di quelli avanzati in difesa del carattere esclusivo del procedimento. La prima tesi non metterebbe seriamente in pericolo l'uniformità del procedimento di delibazione all'interno della Comunità, in quanto la possibilità di intentare una nuova causa principale è pur sempre qualcosa d'eccezionale. Inoltre, essa sarebbe in accordo con gli scopi fondamentali della convenzione. In particolare, ammettendo il procedimento contemplato dalla legislazione olandese e scelto dal De Wolf, si favorirebbero i

cittadini degli altri Stati contraenti impegnati in controversie di modestissimo valore.

La questione sottoposta alla Corte dallo Hoge Raad andrebbe quindi risolta come segue:

La possibilità di chiedere, in forza dell'art. 31 [della convenzione], la deliberazione d'una sentenza emessa in uno Stato contraente, da parte dell'autorità giudiziaria d'un altro Stato contraente non impedisce che una nuova azione, avente lo stesso oggetto di quella promossa nel primo Stato contraente, sia portata avanti fra le medesime parti nel secondo Stato, quando la nuova azione, fondata su di una sentenza che è stata emessa nel primo Stato e che deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 26, tende ad ottenere, in modo più semplice o più facile, il soddisfacimento del diritto fatto valere in giudizio. Per il resto, nella misura in cui la nuova azione è ricevibile a norma degli artt. 2 e segg. e dell'art. 21 della convenzione, il diritto nazionale dell'altro Stato contraente determina i criteri giuridici in base ai quali essa può venire promossa nel predetto Stato appoggiandosi sulla sentenza d'un tribunale straniero, a titolo eccezionale e nonostante l'esistenza della suddetta sentenza.

2. La *Commissione* avanza, in particolare, le seguenti considerazioni:

Secondo i principali commentatori della convenzione, vale in essa la regola generale dell'applicazione «d'ufficio». Sembra dunque che sia solo per difficoltà inerenti alla traduzione che il termine «d'ufficio» è stato cancellato, su richiesta della delegazione tedesca, dal testo dell'art. 1.

Il principio dell'applicazione «d'ufficio» ispira anche l'interpretazione dell'art. 31. Non si può dedurre il contrario dal fatto che la versione olandese di tale articolo afferma che le decisioni *possono* venire eseguite. Questa formula significa soltanto — cosa del resto evidente — che la parte interessata rimane libera di chie-

dere o meno l'esecuzione della sentenza precedentemente ottenuta. D'altronde, nulla di facoltativo risulta dal procedimento d'esecuzione contemplato dalla seconda parte dell'art. 31 e dalle disposizioni successive: l'esecuzione delle decisioni è subordinata alla condizione che esse siano munite della formula esecutiva (art. 31); gli artt. 32 e segg. determinano in modo inderogabile il procedimento da seguire per ottenere detta formula, ecc.

Le regole fissate dalla convenzione costituiscono un preciso congegno cui si impedirebbe di funzionare se alcune delle sue norme non venissero applicate. La Commissione illustra il suddetto congegno e sottolinea, in particolare, che le possibilità di riconoscimento e di esecuzione sono subordinate, fra l'altro, al rispetto delle norme della convenzione relative alla competenza giurisdizionale (art. 28, n. 1; art. 34).

Nel caso di specie, l'interessato ha utilizzato abusivamente l'art. 26 della convenzione, servendosi del riconoscimento «non come d'un mezzo per far valere una sentenza senza più ricorrere al giudice, bensì come d'una tappa nel procedimento d'esecuzione d'una sentenza emessa all'estero».

La convenzione non vieta, in effetti, di ottenere una nuova sentenza e contiene anche norme relative alla litispendenza ed alla connessione (artt. 21-23), ma, in materia di deliberazione di sentenze emesse in un altro Stato membro, si applicano esclusivamente gli artt. 31 e seguenti.

Per questi motivi, la Commissione suggerisce che la questione sottoposta alla Corte dallo Hoge Raad venga risolta come segue:

Gli artt. 31 e segg. [della convenzione] non consentono che una persona, una volta ottenuta in uno Stato contraente una sentenza a lei favorevole per cui si può richiedere in un altro Stato contraente l'apposizione della formula esecutiva

contemplata dall'art. 31 della convenzione, si serva dell'art. 26 della convenzione stessa non già per ottenere la predetta formula, bensì per chiedere ad un giudice del secondo Stato di pronunciare nei confronti della controparte una sentenza di condanna identica a quella già ottenuta nel primo Stato.

Durante la fase orale del procedimento, svoltasi nell'udienza del 14 ottobre 1976, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, membro del suo servizio giuridico, ha sviluppato come segue gli argomenti già fatti valere nella fase scritta:

La tesi secondo cui la convenzione perderebbe ogni efficacia se non si attribuisse carattere esclusivo al procedimento da essa contemplato, è corroborata dall'art. 36 in base al quale la parte contro cui viene fatta valere l'esecuzione può proporre opposizione contro il provvedimento che accorda l'esecuzione: tale norma risulterebbe priva d'oggetto se fossero consentiti altri procedimenti, diversi da quello cui si riferisce la convenzione.

L'opinione contraria, sostenuta dal Governo tedesco, incappa nelle seguenti obiezioni:

- Essa sembra riconoscere al trattato CEE, ed in particolare al suo art. 220, un rango superiore a quello della convenzione, mentre in realtà entrambi hanno rango giuridico eguale.
- L'argomento relativo al risparmio eventualmente consentito dall'ammissione di altri procedimenti non è pertinente. In particolare, la legge olandese che ha dato attuazione alla convenzione addossa al debitore tutte le spese processuali, compresi gli onorari degli avvocati. Inoltre, secondo l'art. 44 della convenzione «l'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa gode di tale beneficio nella procedura di cui agli artt. 32-35 senza che sia necessario un esame in proposito».

Secondo la Commissione, il *Kantonrechter* di Boxmeer ha male interpretato l'art. 26 della convenzione in quanto, contrariamente al dettato della suddetta norma, egli, anziché «riconoscere» la sentenza del giudice di pace di Turnhout, s'è invece pronunciato su di una causa che era già stata decisa.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 9 novembre 1976.

## In diritto

- 1 Con provvedimento 7 maggio 1976, pervenuto in cancelleria il 14 dello stesso mese, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, in forza del protocollo del 13 giugno 1971, una questione relativa, in particolare, all'interpretazione dell'art. 31 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la convenzione»).
- 2 Risulta dal fascicolo processuale che l'attore nella causa principale, residente nel Belgio, dopo aver ottenuto dal giudice di pace di Turnhout (Belgio) la

condanna del convenuto nella causa principale, residente nei Paesi Bassi, al pagamento d'una fattura, ha successivamente presentato al Kantonrechter (pretore) di Boxmeer (Paesi Bassi) una domanda giudiziale rivolta contro lo stesso convenuto ed avente lo stesso oggetto.

- 3 Il Kantonrechter, sentito il convenuto, ha dichiarato ricevibile la domanda e, per quanto riguarda il merito, ha ricalcato la sentenza del giudice belga.
- 4 Nel far ciò il giudice olandese ha osservato in particolare che se da una parte egli è obbligato a riconoscere, ai sensi dell'art. 26 della convenzione, la sentenza belga, dall'altra, tenendo conto della legislazione olandese, l'espedito procedurale escogitato dall'attore nella causa principale risulta per le parti meno oneroso del procedimento contemplato dagli artt. 31 e segg. della convenzione, consistente nel chiedere al presidente del competente Arrondissementrechtbank che venga apposta la formula esecutiva sulla sentenza belga.
- 5 Il procuratore generale presso lo Hoge Raad ha presentato al suddetto collegio un ricorso per cassazione contro la sentenza del Kantonrechter, che — a suo avviso — avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda giudiziale, non potendo l'attore ottenere il riconoscimento della sentenza belga se non mediante il procedimento di cui all'art. 31 della convenzione.
- 6 Lo Hoge Raad chiede in sostanza alla Corte di accertare se la convenzione impedisca che una parte processuale, ottenuta in uno Stato contraente una decisione giudiziaria favorevole che può essere munita della formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della convenzione in un altro Stato membro, chieda ad un giudice di quest'ultimo di pronunciare nei confronti della controparte una sentenza di condanna identica a quella emessa nel primo Stato.
- 7 Secondo l'art. 26, 1° comma, della convenzione: «le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
- 8 Benché gli artt. 27 e 28 consentano talune eccezioni all'obbligo del riconoscimento, l'art. 29 dispone tuttavia che «in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».



- 9 Quando il giudice adito dichiara ricevibile una domanda giudiziale tendente all'esame del merito, egli è poi tenuto a pronunciarsi sulla sua fondatezza, il che potrebbe condurlo a risultati contrastanti con una precedente sentenza straniera e, pertanto, alla violazione dell'obbligo di riconoscimento delle sentenze straniere.
- 10 Sarebbe quindi incompatibile con lo spirito delle norme sopra illustrate la presentazione d'una domanda giudiziale, identica, sia per quanto ne riguarda le parti, sia per quanto ne riguarda l'oggetto, ad un'altra domanda già decisa dal giudice d'un altro Stato contraente.
- 11 L'incompatibilità fra gli obiettivi della convenzione ed un procedimento come quello instaurato dinanzi al Kantonrechter di Boxmeer risulta inoltre dall'art. 21 della convenzione, che riguarda il caso in cui «davanti a giudici di Stati contraenti differenti e fra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» e che obbliga il giudice successivamente adito a dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
- 12 Detta norma testimonia la preoccupazione d'evitare, nei limiti del possibile, che giudici di due diversi Stati contraenti abbiano ad interessarsi della stessa controversia.
- 13 Infine, se si ammettesse il raddoppio delle cause principali, come è avvenuto nel caso di specie, si rischierebbe di fornire al creditore due titoli esecutivi per lo stesso, identico credito.
- 14 Alle considerazioni testé svolte non si può validamente opporre che talora, a seconda della legislazione nazionale da prendere in esame, il procedimento contemplato dagli artt. 31 e segg. della convenzione può risultare più costoso d'una nuova azione in giudizio.
- 15 Sotto questo aspetto, conviene osservare che la convenzione, proponendosi, come risulta dal suo preambolo, lo scopo di «garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie», dovrebbe indurre gli Stati contraenti a fare in modo che le spese del procedimento da essa contemplato siano fissate tenendo conto di questo obiettivo di semplificazione.

- 16 La questione sottoposta alla Corte dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi va quindi risolta in senso affermativo.

### Sulle spese

- 17 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
- 18 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con provvedimento del 7 maggio 1976, afferma per diritto:

**La convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non consente che una parte processuale, ottenuta in uno Stato contraente una decisione giudiziaria favorevole che può essere munita della formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della convenzione in un altro Stato membro, chieda ad un giudice di quest'ultimo di pronunciare nei confronti della controparte una sentenza di condanna identica a quella emessa nel primo Stato.**

Kutscher

Donner

Pescatore

Mertens de Wilmars

Sørensen

Mackenzie Stuart

O'Keeffe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 novembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher